

rispetti le precisate caratteristiche, essa deve essere disapplicata dal giudice italiano.

È del tutto evidente che per la tassa annuale dovuta successivamente all'iscrizione non sussiste alcun riferimento fra il costo del servizio e la tassa, a questo punto dovuta a fronte della sola esistenza della persona giuridica società, tassa di rinnovo fissata per di più in misura pari a quella dovuta per l'iscrizione. Come già autorevolmente affermato sul punto dalla Corte di cassazione (sent. n. 2992 del 28 marzo 1994, *id.*, 1994, I, 1743) «...mentre in sede di iscrizione vi sono dei costi affrontati dall'ufficio, in sede di tassa annuale di rinnovo tali costi sono inesistenti e, comunque, non possono ritenersi uguali a quelli sopportati all'atto dell'iscrizione, posto che nessun atto societario deve essere depositato all'ufficio competente, tranne appunto la prova del pagamento della tassa...». Ciò posto, appare chiaro che il criterio della ragionevolezza dell'entità della tassa rispetto ai costi effettivi di gestione e di investimento del servizio, non potrà mai essere rispettato dalla vigente normativa italiana.

Le somme per complessive lire 16.500.000 versate dalla società opposta a titolo di rinnovo della tassa in questione per gli anni 1988/92 sono state, dunque, indebitamente corrisposte all'erario, e pertanto, pur dovendosi revocare il decreto ingiuntivo n. 3509/95 poiché non emesso sul presupposto della sussistenza di una prova scritta del decreto (il diritto in favore della società alla restituzione dell'indebito versamento è sorto solo con la presente pronuncia, in precedenza vi era solo la prova dei versamenti eseguiti in forza di norma successivamente riconosciuta come illegittima), l'opponente amministrazione va qui condannata al pagamento della somma portata in decreto (soprattutto in considerazione dell'insussistenza di una nuova determinazione della tassa in misura effettivamente equivalente ai costi del servizio da parte del legislatore italiano, per cui l'intero importo richiesto deve essere restituito alla creditrice).

La condanna accessoria al pagamento degli interessi legali ha decorrenza — in presenza di buona fede del debitore — dalla data di proposizione delle istanze amministrative di rimborso (ovvero, in assenza di esse, dalla data della domanda giudiziale), e giunge al saldo effettivo.

Foro it., 1996, I, 2225  
con note di Poterof.

## I

**TRIBUNALE DI MILANO**; decreto 23 aprile 1996; Pres. TARANTOLA; Pubblico ministero c. Soc. Publitalia.

**Società — Società di capitali — Denuncia di gravi irregolarità — Pubblico ministero denunciante — Declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso** (Cod. civ., art. 2409).

*Nel caso in cui il pubblico ministero, dopo aver denunciato al tribunale il sospetto di gravi irregolarità nella gestione di una società di capitali, all'esito dell'ispezione disposta ai sensi dell'art. 2409, 2° comma, c.c., rinunci al ricorso, questo diviene improcedibile ed il tribunale deve dichiarare che non vi è più luogo a provvedere. (1)*

(1) Non è affatto pacifico che la rinuncia al ricorso ex art. 2409 c.c. da parte di chi lo abbia inizialmente proposto segni necessariamente la sorte del procedimento, imponendo al giudice di porvi termine con una declaratoria di estinzione o — come nel caso ha ritenuto di dover fare il Tribunale di Milano — con una pronuncia di non luogo a provvedere.

A tale conclusione si oppone, in genere, chi valorizza il carattere indispensabile degli interessi in gioco, la natura di semplice denuncia (e non di vera e propria azione) dell'atto da cui trae origine il procedimento, il potere inquisitorio da cui è contrassegnato l'operare del giudice e la circostanza che il tribunale sia svincolato, in *subiecta materia*, dal-

## II

**TRIBUNALE DI MILANO**; decreto 27 novembre 1995; Pres. TARANTOLA; Pubblico ministero c. Soc. Publitalia.

**Società — Società di capitali — Denuncia di gravi irregolarità — Spontanea sostituzione degli organi sociali — Nomina di ispettore giudiziario** (Cod. civ., art. 2409).

*Qualora gli amministratori ed i sindaci di una società di capitali, nominati dall'assemblea in sostituzione di precedenti organi sospettati di gravi irregolarità, non si adoperino efficacemente per l'accertamento e l'eliminazione delle pregresse irregolarità, il tribunale, cui il pubblico ministero abbia proposto denuncia ai sensi dell'art. 2409 c.c., può nominare un ispettore per una più completa verifica della pregressa gestione. (2)*

l'obbligo di rispettare il principio di corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato (si vedano, su tali aspetti del procedimento in questione, gli ampi riferimenti di L. NAZZICONE, in nota a Trib. Trieste 29 marzo 1995, *Foro it.*, 1995, I, 2263). Sul versante opposto, oltre a chi in generale nega o attenua la già ricordata valenza pubblicistica del procedimento, si schierano coloro i quali sottolineano l'assenza di qualsiasi potere d'impulso d'ufficio attribuito in proposito dalla legge al tribunale (a differenza di quel che accade, ad esempio, nella procedura di dichiarazione di fallimento), e ne traggono argomento per sostenere che, venuta meno l'iniziativa dei soci di minoranza o del pubblico ministero denunciante, viene perciò stesso meno anche il potere-dovere del giudice di emettere qualsiasi pronuncia in ordine ai fatti denunciati. In quest'ultimo senso, si veda Trib. Udine 30 marzo 1990, *id.*, 1990, I, 2039, con nota di richiami, cui adde, V. VITRÒ, *Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società di capitali*, Milano, 1992, 278 ss.; *contra*, oltre alla pronuncia già richiamata nella nota da ultimo citata, Trib. Milano 24 novembre 1988, *id.*, Rep. 1989, voce *Società*, n. 600, e *Giur. comm.*, 1990, II, 776, con nota critica di G. CANALE, *Ammissibilità della rinuncia nel procedimento ex art. 2409 c.c.*; e Trib. Napoli 10 febbraio 1994, *Foro it.*, Rep. 1994, voce cit., n. 700, e *Società*, 1994, 1373, con commento di R. LOLLI; nonché, in dottrina, M. F. GHIRGA, *Il procedimento per irregolarità della gestione sociale*, Padova, 1994, 490.

Non sembra comunque potersi dubitare del fatto che la rinuncia del socio denunciante sia insufficiente a determinare l'arresto del procedimento di controllo giudiziario ogni qual volta permanga in atti una richiesta di adozione di provvedimenti cautelari da parte del pubblico ministero (cfr. App. Milano 22 marzo 1990, *Foro it.*, Rep. 1990, voce cit., n. 701, e *Società*, 1990, 959, con nota adesiva di A. LAURO).

(2, 4) Nel senso che, in conformità a quanto affermato nel provvedimento in rassegna, la rinnovazione delle cariche sociali non comporta di per sé la cessazione o l'improponibilità del procedimento ex art. 2409 c.c., dovendosi comunque verificare se la sostituzione degli organi sociali sia in concreto idonea a far venire meno le cause e gli effetti delle riscontrate irregolarità di gestione, App. Bologna 19 marzo 1988, *Foro it.*, Rep. 1988, voce *Società*, n. 567, e *Società*, 1988, 753; App. Venezia 7 aprile 1987, *Foro it.*, Rep. 1988, voce cit., n. 566, e *Giur. comm.*, 1988, II, 634, con nota adesiva di M. CERA, *Sostituzione degli amministratori in pendenza di procedimento ex art. 2409 c.c. e finalità dell'amministrazione giudiziaria*; App. Torino 12 giugno 1987, *Foro it.*, Rep. 1988, voce cit., n. 568, e *Giur. piemontese*, 1987, 765; Trib. Cassino 22 aprile 1992, *Foro it.*, Rep. 1992, voce cit., n. 574, e *Società*, 1992, 1678, con commento di A. FATTORI; Trib. Milano 6 giugno 1983, *Foro it.*, 1984, I, 1122. Nel medesimo senso si veda anche, in dottrina, S. LA CHINA, *Società* (ispezione giudiziaria), voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1990, XLII, 1156, il quale non manca di sottolineare (p. 1154) lo stretto collegamento logico tra la finalità pubblicistica che egli ritiene di dover assegnare alla procedura in esame e l'irrelevanza del mutamento degli organi sociali prima che sia disposta l'eventuale ispezione della società da parte del giudice.

Nessun precedente in termini, invece (salvo un indiretto appiglio offerto da Trib. Milano 7 dicembre 1990, *Foro it.*, Rep. 1991, voce cit., n. 618, e *Società*, 1991, 514, con nota di V. SALAFIA: nel qual caso furono impartite ai nuovi amministratori una serie di disposizioni in vista del risanamento della società), per l'affermazione secondo cui, tra le modalità del controllo che il tribunale è chiamato ad esercitare, in presenza di gravi irregolarità già emerse nella pregressa gestione sociale, potrebbe rientrare anche la richiesta, rivolta ai nuovi amministratori e sindaci frattanto nominati dall'assemblea, di una relazione sugli accertamenti compiuti dagli stessi organi della società e sui rimedi che essi si prefiggono di adottare (quasi una sorta di incarico ispettivo interno, conferito agli stessi amministratori e sindaci in carica, preliminare all'eventuale ispezione della società affidata ad un terzo estraneo, cui ricorrere solo in caso di esito insoddisfacente del primo tentativo).

Tale richiesta, evidentemente, nulla ha a che fare con l'obbligo di sentire gli amministratori ed i sindaci, imposto dal 2° comma del medesimo art. 2409 (obbligo che, in caso di sostituzione degli organi sociali durante il corso del procedimento — secondo App. Bari 29 novembre

## III

**TRIBUNALE DI MILANO;** decreto 11 luglio 1995; Pres. TARANTOLA; Pubblico ministero c. Soc. Publitalia.

**Società — Società di capitali — Unico socio — Denuncia di gravi irregolarità — Legittimazione attiva del pubblico ministero (Cod. civ., art. 2409).**

**Società — Società di capitali — Denuncia di gravi irregolarità — Spontanea sostituzione degli organi sociali — Improcedibilità del ricorso — Esclusione — Verifica (Cod. civ., art. 2409).**

*Qualora sospetti gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, il pubblico ministero è legittimato a proporre ricorso al tribunale, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 c.c., anche in caso di società facente capo ad un unico socio e contro la volontà di questi (3)*

*La totale rinnovazione degli organi amministrativi e di controllo da parte dell'assemblea della società, deliberata nell'imminenza del ricorso proposto dal pubblico ministero al tribunale per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409 c.c., non rende il ricorso improcedibile, ma impone al tribunale di verificare se l'operata sostituzione di detti organi sia idonea ad eliminare le irregolarità della pregressa gestione; ed il tribunale può, a tal fine, se le irregolarità denunciate sussistono, invitare i nuovi amministratori della società a presentare una relazione sull'attività da loro svolta per sanarle. (4)*

1990, *Foro it.*, Rep. 1991, voce cit., n. 619, e *Società*, 1991, 1053, con commento di R. DABORMIDA; App. Milano 10 febbraio 1984, *Foro it.*, Rep. 1984, voce cit., n. 431, e *Società*, 1984, 904; Trib. Milano 6 giugno 1983, cit. —, non impone l'audizione anche dei nuovi organi). Essa, piuttosto, sembra trovare il suo fondamento nel generale potere di assumere informazioni, che l'ultimo comma dell'art. 738 c.p.c. assegna al giudice nei procedimenti camerali.

Sulla fase istruttoria del procedimento in questione, si veda ancora, per tutti, GHIRGA, cit., 281 ss., cui si rinvia anche per i dibattuti problemi sulla natura del provvedimento che dispone l'ispezione, nonché sulle modalità di svolgimento di questa, in ordine ai quali, si veda anche Trib. Roma 12 dicembre 1995, *Foro it.*, 1996, I, 1046, con nota di L. NAZZICONE.

Sulla controversa questione della reclamabilità del provvedimento ispettivo, si veda, invece, Cass. 16 marzo 1993, n. 3127, *id.*, 1995, I, 975, con nota di A. BARONE — cui si rimanda per ulteriori riferimenti —, che per la prima volta si è pronunciata in senso favorevole, ma è stata in seguito contraddetta da Cass. 6 aprile 1995, n. 4039, *Giust. civ.*, 1995, I, 2399, e da App. Lecce 4 marzo 1995, *Società*, 1995, 934, con nota di R. LOLLÌ. In dottrina, cfr. anche, sulla medesima questione, D. SPANUOLO, *La Cassazione si pronuncia sulla reclamabilità dell'ordine di ispezione ex art. 2409 c.c.*, in *Giur. comm.*, 1994, II, 567; F. CAMILLETI, *Alcune considerazioni sulla processualizzazione del procedimento ex art. 2409 c.c.*, *id.*, 1995, II, 848.

(3) Il 1° comma dell'art. 2409 c.c. prevede che, in caso di sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri gravanti sugli amministratori e sui sindaci di una società per azioni (ma la norma è applicabile anche alla società in accomandita per azioni ed a quella a responsabilità limitata: si vedano gli art. 2464 e 2488 dello stesso codice), tanto i soci titolari di almeno un decimo del capitale sociale quanto il pubblico ministero possano sporgere denuncia al tribunale e sollecitare l'adozione di opportuni provvedimenti. Il carattere autonomo della legittimazione attribuita in proposito al pubblico ministero è riconosciuto quasi unanimemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che per lo più collegano tale legittimazione alla cura d'interessi generali (o comunque non solo dei soci di minoranza, ma anche dei terzi), variamente coinvolti nel buon funzionamento delle società di capitali, escludendo perciò che il potere d'iniziativa dell'organo pubblico sia in alcun modo subordinato alla dimostrata esistenza di un interesse della minoranza sociale e ad eventuali sollecitazioni dei soci non direttamente legittimati alla denuncia perché titolari di una quota di capitale inferiore al decimo (cfr., in tal senso, App. Milano 19 ottobre 1993, *Foro it.*, Rep. 1994, voce *Società*, nn. 687, 708, e *Società*, 1994, 54, con nota di R. AMBROSINI; App. Milano 2 dicembre 1991, *Foro it.*, Rep. 1992, voce cit., n. 541, e *Società*, 1992, 800, con nota di A. PATELLI; App. Milano 14 ottobre 1983, *Foro it.*, Rep. 1984, voce cit., n. 421, e *Società*, 1984, 676; Trib. Como 21 ottobre 1993, *Foro it.*, Rep. 1994, voce cit., n. 681, e *Società*, 1994, 510; Trib. Milano 15 ottobre 1985, *Foro it.*, Rep. 1986, voce cit., n. 450, e *Giur. comm.*, 1986, II, 459, con nota sul punto critica di F. CONTE, *Sugli interessi tutelati dall'art. 2409 c.c.*;

## I

Il p.m., all'esito dell'attività ispettiva e della discussione camerale sulla stessa, ha chiesto l'archiviazione del procedimento rilevando che, in relazione all'attività svolta dai nuovi organi di Publitalia, la procedura di controllo giudiziario in sede civile ha raggiunto lo scopo di ripristinare la correttezza delle attività di gestione e di controllo interno della società.

Il tribunale deve pertanto dichiarare l'improcedibilità del ricorso: in base infatti all'insegnamento del tutto consolidato, la procedura ex art. 2409 c.c. è un tipico strumento processuale di diritto privato, che richiede l'impulso di parte, l'interesse pubblicistico è garantito dall'iniziativa del p.m., ma, quando questa viene meno, l'autorità giudiziaria non può che prenderne atto.

Appare peraltro opportuno mettere in rilievo che a questa conclusione si è giunti attraverso una laboriosa attività che ha permesso di evidenziare le irregolarità della gestione della società posta sotto controllo e di adottare i necessari rimedi.

Il tribunale ritiene infatti che l'indagine svolta dal prof. Brioschi abbia attestato l'esistenza di gravi irregolarità di nella gestione Publitalia prima del 22 giugno 1995, e cioè fino a quando l'assemblea dei soci ha completamente rinnovato il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.

Il primo quesito proposto all'ispettore è stato quello di accertare se alcune attività di procacciamento di affari e di consulenze fatturate tra gli anni 1985 e 1995 corrispondessero ad effettive prestazioni.

I resistenti convengono che una parte dei compensi Ghirardelli deriva da arbitrarie attribuzioni della direzione amministra-

Trib. Vicenza 21 settembre 1985, *Foro it.*, Rep. 1986, voce cit., n. 451; e *Dir. fallim.*, 1986, II, 380; Trib. Milano 6 giugno 1983, *Foro it.*, 1984, I, 1122, e *Società*, 1984, 52, con nota adesiva di E. PROTETTI; G. BONGIORNO, *Il procedimento previsto dall'art. 2409 c.c.*, in *Processo civile e società commerciali*, Milano, 1995, 133 ss.; GHIRGA, *Il procedimento per irregolarità della gestione sociale*, cit., 256 ss.; VITRO, *Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società di capitali*, cit., 249; G. U. TEDESCHI, *Il controllo giudiziario sulla gestione*, in *Trattato delle società per azioni* diretto da COLOMBO e PORTALE, Torino, 1988, 5, 212 ss.; *contra*, App. Genova 30 giugno 1989, *Foro it.*, Rep. 1990, voce cit., n. 630, e *Nuova giur. civ.*, 1990, I, 266, con nota di S. BAZZANI. In conseguenza, è da ritenere che il controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c., per il tramite dell'eventuale iniziativa del pubblico ministero, possa trovare applicazione anche in caso di società unipersonale (in tal senso, L. NAZZICONE, *Le società unipersonali*, Milano, 1993, 57-8).

Il pubblico ministero, d'altronde, non è il solo organo pubblico cui sia attribuito il potere di attivare il controllo giudiziario sulla gestione delle società di capitali. In caso di amministrazione straordinaria, l'art. 3, 5° comma, d.l. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con modificazioni dalla l. 3 aprile 1979 n. 95, attribuisce infatti anche al commissario governativo una speciale legittimazione a proporre denuncia, ex art. 2409 c.c., nei confronti degli amministratori e dei sindaci delle società controllate da quella in amministrazione straordinaria o della società che controlli quella sottoposta a tale procedura o sia soggetta alla medesima direzione unitaria (su cui vedi, per tutti, A. MAFFEI ALBERTI, *Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi*, in *Nuove leggi civ.*, 1979, 752); ed analoga norma è detata dall'art. 2, 6° comma, d.l. 5 giugno 1986 n. 233, convertito in l. 1° agosto 1986 n. 430, in tema di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione, a propria volta richiamato dall'art. 3 bis l. 13 aprile 1987 n. 148, per la liquidazione coatta degli enti di gestione fiduciaria. Legittimato a proporre denuncia ai sensi del citato art. 2409 è poi anche, a norma dell'art. 13, 5° comma, l. 2 gennaio 1991 n. 1, il commissario nominato dal ministro del tesoro per la tutela e la restituzione dei patrimoni dei clienti di società d'intermediazione mobiliare cancellate, per gravi irregolarità, dall'albo istituito presso la Consob.

Per l'individuazione, in termini più generali, degli interessi alla cui tutela è preordinato il procedimento ex art. 2409 c.c., si vedano Trib. Trieste 29 marzo 1995, *Foro it.*, 1995, I, 2263, con nota di L. NAZZICONE, ricca di riferimenti sul punto, e la diffusa esposizione di GHIRGA, *op. cit.*, 37 ss. Una forte accentuazione, in tempi recenti, dei connotati pubblicistici dell'interesse tutelato da detta norma, si rinviene anche in Trib. Milano 20 gennaio 1994, *Giur. comm.*, 1995, II, 237, con nota di A. DACCÒ, *Amministratore giudiziario: poteri e interesse perseguito. Eventuale conflitto d'interessi tra società e socio*; ed in App. Venezia 10 ottobre 1995, *Società*, 1996, 179, con nota di R. DABORMIDA. [R. RORDORF]

dibilità del ricorso promosso ex art. 2409 c.c. dal p.m. nei confronti degli organi amministrativo e di controllo di Publitalia s.p.a., e dopo aver affermato la sussistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione, ha ritenuto di non poter procedere alla nomina di un amministratore giudiziario o di un ispettore ed ha invitato i nuovi amministratori e sindaci a presentare una dettagliata relazione sulle indagini da loro svolte e sulle iniziative assunte o che avrebbero assunto.

I resistenti hanno tempestivamente prodotto un'articolata relazione sull'attività espletata in poco meno di sei mesi dal conferimento dell'incarico, l'hanno integrata con un'informativa aggiuntiva e hanno fornito all'odierna udienza i chiarimenti richiesti dal p.m. e dal tribunale.

Occorre ora valutare se l'attività dei nuovi amministratori e sindaci, che così emerge dagli atti, abbia realizzato le finalità della procedura ex art. 2409 c.c.

In via preliminare, questo collegio non condivide l'assunto del p.m., secondo il quale i nuovi organi della società avrebbero agito con colpevole negligenza perché si sarebbero limitati a fornire notizie su irregolarità già note alla pubblica accusa, tacendo invece su altre irregolarità dell'amministrazione cessata. Infatti il tribunale, valutando le prove offerte dallo stesso p.m., aveva ritenuto con l'ordinanza del 7 luglio 1995 che soltanto alcuni atti della vecchia gestione potevano integrare ipotesi di gravi irregolarità ed ha richiesto una relazione sugli stessi. Era compito dei nuovi amministratori, conformemente alle indicazioni dello stesso tribunale, segnalare altre irregolarità delle quali fossero venuti a conoscenza nel corso del loro mandato (ed infatti in più punti della relazione essi danno atto di un'estensione delle indagini e del relativo risultato positivo, in particolare con riferimento ai rapporti Paka Publicitas, Raspa e Istifi). Sarebbe stato invece onere del ricorrente indicare precise circostanze dalle quali poter dedurre una volontà dei nuovi organi della società di nascondere altri fatti che dovevano essere segnalati. Ma il p.m. si è limitato a lamentare l'assenza di segnalazioni di altre irregolarità, a lui note per altra e non rivelata via.

Il tribunale non condivide neppure l'assunto della difesa dei resistenti, secondo il quale un giudizio prognostico favorevole dovrebbe essere emesso considerando semplicemente la professionalità dei nuovi amministratori e l'attività da loro indirizzata al fine di impedire il riprodursi di condizioni di irregolarità. È già stato ricordato infatti nella precedente ordinanza che la valutazione sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori deve estendersi all'accertamento e all'eliminazione di irregolarità della pregressa gestione che siano idonee a influenzare il futuro: in quel provvedimento si è puntualizzato che la finalità della procedura di controllo giudiziario deve ritenersi realizzata solo quando siano posti in essere strumenti idonei a conseguire il risultato della rimozione delle accertate irregolarità. La stessa giurisprudenza richiamata dalla difesa conferma questa impostazione, soprattutto dove mette in evidenza che l'intervento dell'autorità giudiziaria è imprescindibile quando perdurano effetti tali da condizionare la nuova attività di gestione o comunque influiscono negativamente sul regolare svolgimento dell'opera dei nuovi organi sociali. La valutazione del comportamento tenuto dai nuovi amministratori e sindaci di Publitalia deve quindi riguardare tutta la loro attività, e cioè non solo l'attenzione rivolta alle trascorse irregolarità e alle conseguenze che si presentano ancora attuali, ma anche le iniziative utili ad eliminare gli effetti di irregolarità riscontrate (rettifiche di bilancio, azioni di recupero e di responsabilità).

Così chiariti i limiti del presente procedimento, il tribunale osserva che dagli atti e dalla discussione in camera di consiglio emerge in modo evidente che la maggior preoccupazione dei nuovi organi, e dichiaratamente del presidente del consiglio di amministrazione, è stata quella di assicurare successo all'impresa o per lo meno di evitare che la società risentisse le conseguenze dannose di un brusco cambiamento nella politica di vertice. Una chiara conferma viene dal fatto che l'ex amministratore delegato Marcello Dell'Utri, pur privato di poteri, è stato mantenuto in posizione di dirigenza nell'organico amministrativo, con ufficio operativo nell'impresa.

Deve quindi essere considerato se, in una compagine con forte caratterizzazione familiare, la condotta dei nuovi amministratori estranei al «gruppo» possa essere influenzata dal volere dell'imprenditore al punto tale da impedir loro di svolgere correttamente il compito affidato e, in particolare, di non consentire azioni di recupero o di responsabilità.

Un'influenza di fatto non può essere negata: i nuovi organi sono espressione del mondo di professionisti esperti in diritto commerciale, non del mondo della pubblicità, e quindi hanno avuto ed hanno necessità di far riferimento alla struttura ben consolidata preesistente. E questa struttura, intimamente connessa ai vertici dell'impresa, non ha certo interesse a denunciare fatti che la coinvolgono.

Il problema da risolvere è dunque quello di accertare se si tratti di un'influenza tale da impedire ai nuovi amministratori e sindaci di svolgere correttamente il mandato, e in particolare di assumere iniziative pregiudizievoli ai responsabili della passata gestione.

Sul punto va sottolineato che l'attenzione deve concentrarsi non su semplici sensazioni ma su sospetti di grave irregolarità.

Il p.m. ha chiesto, all'esito della discussione, un rinvio per poter meglio valutare la condotta dei nuovi amministratori e sindaci e, in subordine, la nomina di un ispettore per l'accertamento dell'esistenza di gravi responsabilità della gestione. Le difese hanno invece concluso per il rigetto del ricorso ex art. 2409 c.c., essendo stati fugati tutti i sospetti di irregolarità.

Il tribunale rileva innanzitutto che i nuovi organi della società hanno svolto un articolato intervento di riorganizzazione dell'area amministrativa, finalizzato ad impedire il riprodursi delle condizioni che avevano dato origine ai sospetti di gravi irregolarità evidenziati nell'ordinanza del 7 luglio 1995. Il contenuto di questa attività è riportato alle pagine 228-249 della relazione depositata il 30 ottobre 1995 e, in sintesi, si sostanzia nella revoca di tutti i poteri conferiti in precedenza e nell'attribuzione degli stessi a soggetti obbligati a riferire in consiglio, nel riordino della direzione amministrazione e controllo, nella definizione di un corpo organico di nuove procedure. In particolare, il consiglio di amministrazione ha preso atto delle carenze rilevate dalla Coopers & Leybrand nei settori della pubblicità statica, delle promozioni, delle «partnerships», delle «over commissions» e ha adottato provvedimenti che consentiranno, in caso di irregolarità, di risalire immediatamente al responsabile, e costituiscono quindi un'efficace antidoto alle stesse.

Il tribunale inoltre rileva che i nuovi organi si sono adoperati per interrompere alcuni rapporti sospettati come fonti di irregolarità. Le sponsorizzazioni sportive sono state ridotte ad attività marginali, raccolte in una direzione iniziative speciali operante sotto il diretto controllo del direttore generale. Sono stati risolti i contratti, e i rapporti in genere, facenti capo a Romano Luzi, Romano Comincioli, Urbano Cairo e Valerio Ghirardelli.

Notevole impegno è stato poi riservato all'accertamento di situazioni, rispetto alle quali non risultavano, allo stato degli atti, sospetti di irregolarità: le provvigioni Panam International, le sovvenzioni per la latitanza Arnaboldi, le disponibilità sul comparto estero, i libretti al portatore e i rapporti col gruppo Raspa. In tutti questi casi le iniziative adottate dagli amministratori appaiono corrette e ben indirizzate.

Infine i nuovi organi hanno proceduto all'accertamento di trascorse irregolarità e alla regolarizzazione delle stesse. Si tratta innanzitutto della situazione delle provvigioni G.p.a. & U&A: è stata segnalata l'inesistenza di contratti, l'eccessiva liquidazione di «over commissions», la mancanza di motivazione di sconti e ristorni ed è stato dato incarico a legali di fiducia «per le più opportune azioni giudiziarie volte ad ottenere il risarcimento di eventuali danni»; sul punto si osserva che l'incarico non esclude la possibilità di costituzione di parte civile nei processi penali in corso.

Per quanto riguarda il problema delle sponsorizzazioni sportive, l'indagine dei nuovi organi ha permesso di puntualizzare le pratiche potenzialmente produttive di danno, e cioè i rapporti Coloni, Mediolanum, Omnia sport, Sport Events, GT Autoalarm: in relazione a tutti il consiglio ha fatto presente che sono ancora in corso approfondimenti di indagine ed ha affidato ai legali l'incarico di iniziare le possibili azioni di recupero. Non sembra peraltro adeguatamente motivata la decisione di non assumere allo stato iniziative in merito alle pratiche M.g.p. e Publispansa sotto il profilo che il danno sarebbe sorto o si sarebbe trasferito su altre società del gruppo Fininvest: sul punto non è fugato il dubbio che siano stati effettuati fittizi giri finanziari al fine di assicurare disponibilità extracontabili; deve però rendersi atto che sono in corso approfondimenti e che i fatti formano oggetto di indagini penali, i cui risultati non potranno essere ignorati dai nuovi organi di Publitalia.

I resistenti hanno evidenziato i crediti della società verso i partiti politici e hanno approntato i primi rimedi per assicurare la riscossione. Resta da considerare quali iniziative intendessero assumere nei confronti dei vecchi amministratori se, come è probabile, i crediti «ante 1994» verso Psi, Psdi, Pli e Pri non verranno riscossi; inoltre non è stata sciolta la riserva sugli ulteriori accertamenti e azioni per il debito della lista dei referendum; infine sembra ingiustificata la rinuncia all'addebito dei costi sostenuti nel 1993 in relazione al progetto Botticelli, che pure è stato riconosciuto di pertinenza all'attività di supporto al movimento politico Forza Italia. Per tutte queste posizioni sono stati affidati incarichi ai legali ed è legittimo attendere iniziative di recupero.

Quanto al problema dei crediti verso fornitori Standa, risulta che le posizioni esistenti al 30 novembre 1994 sono state chiuse positivamente; successivamente è però maturato un credito consistente (124 miliardi al 30 settembre 1995, di cui 92 vantati verso 45 grossi clienti): per far fronte a questa emergenza i nuovi amministratori di Publitalia hanno segnalato l'intollerabilità della situazione alla capogruppo Fininvest e hanno ottenuto la creazione di un ufficio nell'ambito della direzione amministrativa Standa dedicato alla gestione di questi fornitori, inoltre hanno formalizzato un piano di incontri con i clienti più grossi per definire termini e condizioni di pagamento. Sul punto occorre che i ricorrenti proseguano con incisività, denunciando eventuali direttive contrarie della controllante, in modo da consentire l'accertamento delle responsabilità dei danni che potrebbero ricadere sulla controllata.

Il tribunale riscontra però rilevanti lacune nell'attività che i nuovi organi avrebbero dovuto svolgere per accertare la sussistenza delle gravi irregolarità della gestione con riferimento alle attività di procacciamento d'affari e di consulenza.

Si tratta dell'attività ben descritta da Provasoli nel capitolo intitolato «le figure professionali di riferimento». Questo consulente, esaminando la documentazione relativa ai rapporti Luzi, Comincioli, Cairo e Ghirardelli, ha evidenziato (con particolarità proprie a ciascuno) che questi personaggi ricoprivano il duplice ruolo di agente e di consulente e lo esercitavano in proprio e in nome di società controllate. Il sistema ha originato una serie di uscite dalle casse di Publitalia, che è stato rigorosamente classificato e commentato dal consulente. Gli amministratori ne hanno preso atto per chiudere i rapporti e per evitare che ne sorgessero altri della stessa natura, ma non hanno considerato se le uscite corrispondevano a prestazioni realmente effettuate in favore della società: non hanno quindi verificato se il movimento contabile nascondeva fittizi movimenti di danaro, e dunque se erano fondati i sospetti di gravi irregolarità della gestione. Questa lacuna nell'operato degli attuali resistenti appare di tutta evidenza se si considera che Provasoli ha dato atto, nell'elencare i limiti del suo incarico, che «solo eccezionalmente le fatture esaminate riguardanti i nominativi analizzati evidenziano la correlazione con i clienti da ciascuno gestiti», «non è stata richiesta ai clienti di Publitalia conferma riguardante l'attività di intermediazione pubblicitaria svolta dai nominativi considerati», «non sono stati svolti riscontri per accertare l'effettività e la corrispondenza alle prestazioni fatturate dagli acquisiti di diritti di sponsorizzazione eseguiti da Publitalia nei confronti dei soggetti in considerazione». I nuovi amministratori non hanno assunto concrete iniziative in proposito, neppure quella di attestare l'impossibilità di procedere a controlli che potessero raggiungere un risultato utile per la società.

Ed infatti, per quanto riguarda il rapporto intrattenuto con Romano Luzi e le sue società Conaia, Imago e Imagina, il consulente ha accertato, tra l'altro, che non sono stati reperiti contratti tra Publitalia e queste società, nonostante il rilevante importo dei compensi; che non è stato possibile ricostruire distintamente il fatturato procurato personalmente da Luzi e quello procurato attraverso le sue società; che compensi e provvigioni sono stati classificati diversamente nelle contabilità di queste società rispetto a quella di Publitalia; che mancano in buona parte le autorizzazioni di pagamento delle fatture. Provasoli ha concluso nel senso che Luzi ha maturato provvigioni che «nel complesso superano largamente i compensi di altre realtà del settore».

Gli amministratori hanno preso atto di questi rilievi ed hanno aggiunto che, da ulteriori accertamenti erano, tra l'altro, emerse «discordanze tra le prestazioni menzionate in fattura e la

contabilizzazione... l'assenza di una coerente proporzionalità nei vari anni tra i compensi corrisposti e i fatturati gestiti o procurati»; sul piano della regolarizzazione hanno rilevato che i risultati gestionali del «gruppo» Luzi possono aver concorso all'apprezzamento di Publitalia, hanno ritenuto conveniente la risoluzione di ogni rapporto e hanno affidato al prof. Tosi l'incarico di definire transattivamente ogni relativa questione sulla base di tre principi: storno delle fatture emesse in relazione ad attività per gli anni 1995 e 1996, verifica dell'attività effettivamente svolte nel 1995, pattuizione di clausole di non concorrenza.

I nuovi gestori hanno così omesso di controllare, in un'accelerata situazione di irregolarità contabile, se esborsi per 11.943 milioni di provvigioni, 1.265 milioni di sponsorizzazioni e 2.250 milioni di consulenze corrispondono ad attività effettivamente svolta dal «gruppo» Luzi tra il 1990 e il 1994 in favore di Publitalia.

In relazione al rapporto Comincioli e società Paka Publicitas, dallo stesso controllata, Provasoli ha rilevato che tutti i compensi sono stati fatturati a nome della società, che aveva concluso con Publitalia un contratto di consulenza e non ha raccolto elementi utili per confermare il sospetto che la società fungesse da paravento per uscite di denaro corrispondenti a contributi pubblicitari riferibili all'attività di Comincioli come dipendente di Publitalia; ha dato atto però di una sfasatura tra i fatturati caricati dalla direzione commerciale e quelli, più alti, elaborati dalla direzione amministrativa ed ha valutato la percentuale delle provvigioni come superiore alla media.

I nuovi amministratori anche in questo caso hanno ritenuto opportuno risolvere il rapporto affidando ai legali il compito di definirlo su base transattiva «tenuto conto dell'attività effettivamente prestata nel 1995» e hanno inserito un'apposita voce in bilancio per garantire il rischio di pretese giuslavoristiche, sulla base delle indicazioni fornite dagli esperti Tosi e Biscozzi.

Hanno però omesso di controllare se l'imprto di 8.613 milioni fatturato e versato a Paka Publicitas è stato riconosciuto a fronte di attività effettivamente prestata.

Anche il rapporto Ghirardelli/Valcat è stato ricondotto da Provasoli ad un unico contratto di collaborazione con Publitalia; il consulente ha però evidenziato che i corrispettivi di questa attività sono stati contabilizzati in parte come consulenze e in parte come provvigioni, senza che fosse possibile «eseguire controlli significativi in merito al commissionato assunto a base del calcolo delle provvigioni»; ha anche rilevato che la distinzione tra le provvigioni *new business* e *bonus* settore giocattoli (ben diversamente apprezzate) è stata operata soltanto sulla base di indicazioni fornite dalla direzione amministrativa di Publitalia; ha concluso qualificando i compensi fatturati a Valcat come «largamente superiori alla media».

I nuovi amministratori hanno rilevato che l'intero ammontare dei compensi (lire 2.120 milioni in poco più di tre anni) non supera il costo che l'azienda avrebbe supportato per una posizione dirigenziale assunta a riferimento e si sono preoccupati soltanto di valutare i rischi conseguenti a pretese giuslavoristiche.

Non hanno quindi controllato se i compensi e le provvigioni fatturate corrispondevano ad attività realmente svolta da Ghirardelli sotto forma Valcat, in costanza di un rapporto assimilabile a quello di direttore di divisione commerciale di Publitalia.

Sul rapporto Cairo/Publvis il consulente ha accertato che Cairo veniva remunerato come dirigente Publitalia in costanza di versamenti di questa stessa società per compensi a favore di Publvis: negli otto anni considerati (dal 1985 al 1992) le retribuzioni ammontano a lire 730 milioni, i compensi a oltre lire 7.800 milioni; Provasoli ha sottolineato la «complicazione» della figura di Cairo come professionista/dipendente ed ha segnalato che l'incremento dei compensi Publvis su base annua, pur coerente con la crescita dei fatturati, non manifesta significative correlazioni con essa.

Gli attuali resistenti si sono resi conto del «potenziale rischio sul piano lavoristico» correlato alla «coincidenza dei contenuti» delle attività svolte da Cairo e da Publvis; hanno anche rilevato che la somma di lire 1.040 milioni fatturata a Publvis tra il 1991 e il 1992 non è supportata da documentazione giustificativa, ma hanno concluso semplicemente che quel rischio poteva essere coperto da idoneo fondo iscritto al passivo dello stato patrimoniale e che quella somma poteva rappresentare la definizione a stralcio di penne a chiusura del rapporto, avvenuta nel giugno del 1992.

Non hanno accertato se si tratta di prestazioni effettive.

Tutte le omissioni fin qui considerate producono effetti anche sulla prospettiva di reali attività recuperatorie, perché sembra escluso che nelle ipotesi di transazione venga messo in discussione l'ammontare dei compensi fatturati prima del 1995.

All'udienza odierna in camera di consiglio il presidente del consiglio di amministrazione ha rilevato che le posizioni anteriori risultano compromesse dagli accordi conclusi dalla precedente amministrazione: ma così appare ancor più evidente che un mancato approfondimento del passato finisce per risolversi in impunità per l'operato della vecchia gestione.

Il tribunale riscontra poi una lacuna del tutto analoga a quella dei quattro rapporti sopra esaminati nel comportamento dei nuovi organi di Publitalia con riferimento alle attività elencate nel capitolo intitolato «uscite fittizie per consulenze».

Si tratta di argomento che viene esaminato in tre paragrafi: il primo riguarda le posizioni di «consulenze» di cui si è già detto, il secondo prende in esame i rapporti di consulenza con dipendenti o consulenti esterni per i quali si sospetta una regolazione con mezzi illeciti, il terzo si riferisce a particolari consulenze legali. Questa suddivisione è basata sul documento prodotto dal p.m. allegato n. 27, che raccoglie circa 250 voci di spesa.

I nuovi organi si sono preoccupati di trasformare i rapporti con persone fisiche inquadrati nello schema del lavoro autonomo in quello di lavoro subordinato e hanno affidato all'avv. Manzoni l'incarico di espungere coloro che svolgono opera di consulenti fissi per assumerli come lavoratori dipendenti, ricorrendo a procedure di conciliazione giudiziale; per le società hanno sollecitato una revisione dei contratti; per i rapporti occasionali hanno soffermato l'attenzione su quelli più significativi, concludendo per una parziale effettività delle prestazioni registrate; hanno adottato con urgenza diverse procedure dirette all'istituzione di uffici competenti per la conclusione di specifici contratti e per il controllo sulla loro esecuzione.

Non hanno però approfondito l'indagine per verificare, almeno a campione, se gli esborsi non corrispondevano a prestazioni effettive.

Resta da decidere se le lacune così evidenziate siano così gravi da imporre un intervento del tribunale nella gestione di Publitalia.

La richiesta della difesa di archiviare la pratica non può essere accolta.

Allo stato è ben chiaro che la finalità della presente procedura, ex art. 2409 c.c. non risulta completamente realizzata perché non sono stati svolti accertamenti sull'effettività delle prestazioni remunerate con le provvigioni e i compensi sopra indicati. Si deve anzi constatare che i dati raccolti dagli stessi amministratori di Publitalia hanno confermato i sospetti di gravi irregolarità della passata gestione, ma l'indagine non è stata approfondita per definire se le irregolarità sono veramente avvenute e, conseguentemente, se devono essere presi provvedimenti in ordine a rettifiche di bilancio, azioni di recupero o di responsabilità.

Non può nemmeno essere accolta la richiesta, avanzata in via principale dal p.m. di concedere un rinvio per consentire ai nuovi amministratori e sindaci di completare la loro opera.

I resistenti hanno infatti indicato con estrema precisione come intendono svolgere il loro mandato e non è seriamente ipotizzabile che non abbiano compreso le richieste del tribunale o che si siano espressi in modo incompleto. Non hanno provveduto a rimuovere i limiti dell'indagine svolta da Provasoli. Hanno esposto nella loro relazione un programma di gestione concludente nel senso di guardare al futuro e di non considerare il passato. Nel corso dell'udienza camerale hanno eluso le risposte sugli interrogativi in ordine alla necessità di approfondire le indagini e di adottare provvedimenti conseguenti all'eventuale accertamento di pregresse irregolarità. Ed è del tutto insoddisfacente la dichiarazione rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione dopo le richieste del p.m., nella parte in cui conferma la completezza delle indagini effettuate ed affida ogni ulteriore iniziativa ai legali: questi ultimi infatti non possono utilmente consigliare e impostare azioni senza ricevere il supporto di dati che sono a disposizione dell'organo di gestione.

Non esiste pertanto una concreta prospettiva di approfondimento delle indagini che gli attuali organi della società si erano impegnati a svolgere per evitare l'intervento del tribunale ed

è legittimo dubitare che essi non siano riusciti ad evitare fino in fondo l'influenza della volontà del gruppo di comando a non procedere oltre in queste indagini. In tale situazione un rinvio non appare funzionale alla necessità del tribunale di concludere correttamente la procedura di controllo.

Questa conclusione non deve essere intesa come un giudizio negativo sull'operato degli attuali resistenti ma come accertamento di un ostacolo di fatto alla loro azione che, come è stato attestato nella prima parte della motivazione, ha avuto il merito di accertare alcune irregolarità, di porvi rimedio e soprattutto di riorganizzare le procedure in modo da indirizzare l'attività futura in canali di assoluta legalità. L'ostacolo può essere eliminato, a parere di questo collegio, con la nomina di un ispettore, col compito di colmare le lacune che sopra sono state messe in evidenza. L'incarico sarà dunque circoscritto alle attività di procacciamento di affari e di consulenza e dovrà essere svolto con particolare attenzione ai rapporti Luzi e Cairo, dove sono stati individuati i più forti segnali di irregolarità, mentre potrà essere svolto anche a campione (e cioè con riferimento agli importi più consistenti) per le altre consulenze elencate nell'allegato n. 27 del p.m. Per questa indagine si ritiene sufficiente accordare un termine di sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico.

Dopo il deposito della relazione dell'ispettore, amministratori e sindaci di Publitalia verranno convocati per illustrare i comportamenti che intenderanno assumere in relazione ai risultati della stessa; in tale occasione dovranno anche riferire sull'esito delle iniziative già intraprese per l'accertamento e la regolarizzazione di trascorse irregolarità, sopra indicate.

Per questi motivi, in accoglimento della richiesta subordinata del p.m., nomina ispettore di Publitalia 80 concessionaria di pubblicità s.p.a. il prof. Francesco Brioschi, domiciliato presso il politecnico di Milano, col compito di accertare se le attività di procacciamento d'affari e di consulenza fatturate negli anni 1985/1994 in favore di Romano Luzi, Urbano Cairo, Romano Comincioli, Valerio Ghirardelli, e in favore delle società Conaia, Imago, Imagina, Publivis, Paka Publicitas, Valcat, corrispondano ad effettive prestazioni ed inoltre col compito di accertare, anche a campione, la reale prestazione delle attività di consulenza elencate nell'allegato 27 degli atti del p.m.; concede all'ispettore termine di sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico per il deposito della relazione; riserva, dopo questo deposito, la convocazione dei resistenti perché riferiscano in camera di consiglio sull'esito degli accertamenti in corso e sulle iniziative che intenderanno svolgere in ordine alle risultanze dell'ispezione.

### III

I. *Sull'ammissibilità del ricorso.* Va premesso in fatto che il p.m. ha chiesto il controllo giudiziario di una società sostanzialmente appartenente ad un unico socio: la proprietà di Publitalia 80 concessionaria di pubblicità s.p.a. (di seguito Publitalia) è infatti per il 99% di Mediaset s.p.a. e per l'1% di Isim s.p.a. e queste due società confluiscono nel gruppo Fininvest. L'iniziativa del p.m. è dunque contraria agli intenti della campagna sociale, che ha espresso gli organi accusati di aver posto in essere gravi irregolarità nella gestione della società e che ha formulato istanza, giudicata non accoglibile, di intervenire nel procedimento per sostenere l'operato (v. l'ordinanza di questo tribunale in pari data).

È stata quindi sollevata dalle difese dei resistenti eccezione di inammissibilità del ricorso presentato dal p.m. ex art. 2409 c.c. per carenza di un interesse, sul presupposto che il controllo giudiziario è previsto a tutela esclusiva o comunque prevalente dell'interesse delle minoranze.

L'eccezione è infondata. Nonostante le numerose incertezze interpretative che possono sorgere in relazione ad un procedimento definito dal legislatore del 1942 come un «ardito passo innanzi . . . diretto a tutelare nei casi più gravi l'interesse sociale di fronte ad amministratori o sindaci scorretti o negligenti», e che attribuisce all'autorità giudiziaria un potere di intervento suscettibile di sfociare anche in misure atipiche (il tribunale non agisce secondo schemi vincolati ma può disporre, tra l'altro, «opportuni provvedimenti cautelari», adattabili alle più diverse fattispecie), è unanimemente riconosciuto che il controllo giudi-

ziario è diretto a tutela non solo delle minoranze ma dell'interesse generale connesso alla corretta amministrazione della società. Questa tutela non può quindi essere esclusa tanto nel caso in cui i soci non si accorgano delle irregolarità commesse dagli organi da loro nominati, quanto, a maggior ragione, allorché ne siano perfettamente consapevoli, divenendone partecipi, perché anche in questi casi l'interesse generale deve evidentemente prevalere su quello dei singoli soci.

In più occasioni la giurisprudenza, e in particolare questo tribunale, ha così affermato che l'interesse tutelato dal procedimento ex art. 2409 c.c. ha una connotazione pubblicistica, essendo comprensivo dei valori che fanno capo a soci, dipendenti, creditori e terzi in genere che vengono o possano venire in contatto con la società.

È ben vero che la connotazione pubblica di questo interesse non può essere spinta fino al punto da comprendere gli interessi più generali dell'economia e del mercato, come ha ipotizzato il p.m. nelle note di udienza del 3 luglio 1995: il procedimento ex art. 2409 c.c. è infatti diretto al ripristino dei controlli interni della singola società e non può estendersi ad un sindacato sulla politica aziendale. Se si volesse affermare, *a contrario*, che il potere di intervento dell'autorità giudiziaria può essere esercitato quasi a tutela dell'ordine economico, sarebbe fondato il sospetto di illegittimità costituzionale dell'art. 2409 c.c. rispetto all'art. 41 Cost., sollevato dalla difesa degli amministratori di Publitalia.

Nel caso di specie però l'iniziativa del p.m. appare legittima perché il ricorso segnala una serie di condotte gravemente scorrette o negligenti di alti dirigenti e di alcuni componenti di rilievo del consiglio di amministrazione di Publitalia e conclude per la nomina di un ispettore giudiziario che accerti le irregolarità ed indichi le modalità per la loro rimozione. È dunque un'iniziativa diretta a ripristinare il corretto funzionamento degli organi sociali, nell'interesse della stessa società.

Questa impostazione in diritto permette di superare alcuni rilievi critici esposti dalle difese dei resistenti.

Si sostiene innanzitutto che il procedimento di controllo giudiziario costituisce un rimedio assolutamente eccezionale, del tutto superfluo ove il p.m. possa procedere, o in effetti già proceda, con l'azione penale. L'assunto non tiene conto della diversa natura dell'azione del p.m. in sede civile e penale: in quest'ultima, l'accusa si preoccupa di raccogliere elementi di reato a carico di singoli individui; nel procedimento ai sensi dell'art. 2409 c.c. il p.m. interviene invece per garantire il corretto funzionamento dell'organismo societario. L'eccezionalità del rimedio va quindi intesa nel senso che l'intervento esterno è giustificato solo quando la correttezza non venga garantita dai meccanismi interni all'ente.

Conseguentemente, è infondata la lagnanza che il p.m. intenderebbe svolgere un'azione repressiva perché il risultato del procedimento in oggetto è soltanto il ritorno alla legalità e alla funzionalità degli organi di gestione e di controllo e non la sanzione di comportamenti negligenti o scorretti di amministratori o sindaci.

Pretestuoso è poi l'assunto che il ricorrente intenda servirsi dell'azione civile di controllo come strumento per raggiungere risultati investigativi: nel procedimento ex art. 2409 c.c. infatti il p.m. ha soltanto un potere di iniziativa, mentre i poteri di controllo spettano al tribunale, che deve dirigere il suo intervento in modo che siano raggiunte le finalità sopra illustrate.

Da ultimo, le difese dei resistenti rilevano che il ricorso al controllo giudiziario ha conseguenze inevitabilmente dannose per l'attività di impresa, connesse alla caduta pubblica di immagini e al disagio nella stessa compagine sociale. È sufficiente rilevare che il danno per la società, intesa come punto di riferimento di interessi compositi e non semplicemente come ente costituito per il raggiungimento di un risultato economico immediato di singoli imprenditori, sarebbe certamente maggiore se si dovesse consentire agli organi di gestione e di controllo interni di perseverare in un comportamento gravemente contrario alle regole che presiedono alla correttezza dei rapporti societari.

II. *Sull'improcedibilità del ricorso.* In data 22 giugno 1995 l'assemblea dei soci di Publitalia ha completamente rinnovato il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.

Le difese dei resistenti sostengono in principalità che per questo solo fatto sarebbe cessato l'interesse al ricorso perché il tribunale non potrebbe più emettere il provvedimento previsto per

i casi più gravi, la sostituzione degli organi sospettanti di scorretta gestione.

L'assunto è infondato. Occorre tener presente che, poiché il procedimento ex art. 2409 c.c. ha lo scopo di ricondurre l'organizzazione della società nell'ambito della correttezza operativa, non è possibile interrompere l'attività di controllo giudiziario finché non siano allontanati i sospetti di grave irregolarità. I nuovi amministratori e sindaci devono quindi dare assicurazione di svolgere correttamente il proprio mandato e quindi anche di adoperarsi per porre rimedio ai danni della precedente amministrazione. Una diversa soluzione consentirebbe ai soci, che in ipotesi si avvantaggino di una scorretta gestione, di eludere l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Questo tribunale ha più volte giudicato l'irrelevanza della sostituzione all'ultimo momento degli organi di gestione della società sottoposta a controllo, giudicando che «non vi sono ragioni oggettive che facciano apparire fondato l'affidamento nella possibilità di regolarizzazione sociale... dal momento che i nuovi amministratori sono apparsi incapaci di opporsi alla richiesta di realizzare l'interesse individuale del socio di maggioranza» o che «le società hanno posto rimedio alla palese inadeguatezza dell'amministratrice... ma gli effetti delle pregresse irregolarità sono in gran parte attuali e per la loro rimozione non possono evidentemente offrire sufficienti garanzie le iniziative promananti dalle stesse compagini sociali nel cui ambito le irregolarità si sono prodotte».

Le difese rilevano che l'ipotesi di elusione dell'iniziativa del p.m. deve essere esclusa nel caso di specie: sostengono infatti che Publitalia ha nominato professionisti stimati per la loro professionalità nell'ambito degli stessi uffici giudiziari interessati, i quali in breve tempo hanno fatto tutto il possibile per garantire la piena regolarità della gestione; chiedono quindi, in subordine e in ogni caso, il rigetto del ricorso.

Il p.m. riconosce che la scelta effettuata dai soci il 22 giugno 1995 presenta caratteri di serietà e che il programma dei nuovi organi è diretto al raggiungimento degli scopi della procedura; chiede però che ogni decisione sia rinviata di qualche mese per verificare se questo programma venga realizzato. I resistenti replicano che non è consentito che il tribunale tenga aperta la procedura senza emettere altri provvedimenti.

Per risolvere tale contrasto è necessario innanzitutto esaminare la fondatezza del ricorso.

III. *Sull'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità.* Il p.m. nel suo ricorso e nelle sue note di udienza ha sinteticamente fatto richiamo a singoli episodi emersi nel corso di due procedimenti penali che, tra gli altri, interessano il consigliere delegato e alcuni altri dirigenti di Publitalia.

Occorre subito ricordare che, per insegnamento costante, i fatti che possono generare sospetto di gravi irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c. devono riguardare la sfera societaria, non quella personale degli amministratori o sindaci. I fatti denunciati per la loro rilevanza penale, tipicamente individualistica, devono quindi essere ricondotti nel preciso ambito della gestione societaria.

Ed infatti la valutazione globale che il p.m. ricava dal complesso delle indagini espletate e delle imputazioni elevate a singoli individui è che in Publitalia fosse stato escogitato e realizzato un sistema capace di sottrarre sostanze patrimoniali dalle casse della società e di costituire fondi neri da distribuire a vantaggio della società stessa, di soci, di amministratori o di terzi. Il sistema operava su due grandi linee di intervento: quella delle provvigioni e quella delle sponsorizzazioni sportive.

Nella prima direzione, veniva consentito ad esperti pubblicitari, inseriti nell'organico di Publitalia di svolgere l'attività di procacciamento della clientela servendosi della struttura della società, ma fatturando le loro prestazioni in parte sostanziale a nome di società di comodo; questo sistema consentiva un'immediata elusione delle norme fiscali a vantaggio di questi esperti e serviva da veicolo per duplicare i costi di Publitalia, con creazione di provvista extracontabile a favore della stessa società. I sospetti del p.m. si concentrano sull'inesistenza di contratti scritti tra Publitalia e le società ritenute di comodo, sull'assenza di struttura operativa di queste società, sui costi esposti dalle stesse, documentati attraverso fatture di altre società, anch'esse apparentemente non operative emesse per generiche prestazioni di consulenza ed infine sulle ammissioni di alcuni indagati. Per contro, le difese dei resistenti, ed in particolare quella

degli amministratori e sindaci in carica nel periodo considerato, sostengono che le prestazioni fatturate dalle diverse società indicate dal p.m. infatti sono effettive, negano qualsiasi movimento extracontabile e lamentano che il ricorrente non abbia tenuto conto della particolarità dell'azione pubblicitaria, che viene svolta al di fuori di contrattazioni scritte, con ampia libertà di azione non riconducibile a rigidi tariffari.

Anche l'indagine sollecitata in relazione all'attività di sponsorizzazioni sportive appare rilevante ai fini del controllo giudiziario. Secondo il p.m. gli *sponsors* si accordavano con le agenzie pubblicitarie, e con Publitalia, per fatturare a quest'ultima un *extra* che veniva poi distribuito in nero tra la stessa concessionaria, il proccacciatore dell'affare e il cliente. Su questa particolare attività i resistenti si sono preoccupati soprattutto di negare ogni coinvolgimento di Publitalia e dei suoi legali rappresentanti; per contro, il p.m. ha messo in evidenza che tutta questa attività ha interessato un gran numero di persone, di società e di miliardi di lire e quindi non poteva sfuggire ai controlli interni della società.

Da ultimo, il p.m., nelle sue note di udienza, oltre a precisare i suoi sospetti su compensi e sponsorizzazioni, ha chiesto di estendere le indagini ad altri argomenti indicativi di gravi irregolarità della gestione.

Premesso che i «fondati sospetti» che giustificano l'adozione di provvedimenti ex art. 2409 c.c. devono riguardare fatti specifici e determinati, occorre ora approfondire l'esame sui vari punti offerti al giudizio del tribunale.

1. *Provvigioni Panam International Cinematografica s.r.l.* Secondo il ricorrente questa società avrebbe emesso fatture in tutto o in parte inesistenti nei confronti di Publitalia in relazione a prestazioni pubblicitarie svolte in favore della f.lli De Cecco s.p.a.

Gli indizi emergerebbero dall'informativa di polizia giudiziaria della guardia di finanza del 3 marzo 1994, secondo la quale Panam sarebbe priva di ogni organizzazione, De Cecco sarebbe cliente Publitalia e non Panam, e parte dell'importo risultante dalle fatture sarebbe stato utilizzato per pagamento premi relativo a polizze assicurative stipulate da Mediolanum Vita in favore di componenti della famiglia De Cecco.

Si tratta, a parere di questo tribunale, di indizi allo stato del tutto insufficienti a dimostrare non solo la sussistenza dei fatti ipotizzati ma, in particolare, il coinvolgimento di componenti dell'organo di gestione di Publitalia. Non basta richiamare il fatto che il consigliere delegato di questa società sarebbe stato rinviato a giudizio a rispondere delle imputazioni elencate *sub* A, M, N della richiesta del p.m.: a questo tribunale infatti non è stata fornita la prova di tale rinvio ma soprattutto non sono stati forniti elementi per apprezzare i riflessi dei comportamenti incriminati sul funzionamento della società. I rilievi della guardia di finanza andavano infatti sviluppati e valutati criticamente anche confrontandoli con le argomentazioni difensive.

2. *Provvigioni Paka Publicitas s.r.l.* I sospetti sull'utilizzo di questa società per la compilazione di false fatture sono illustrati nei rapporti del 6 agosto 1994, 16 novembre 1994 e 10 marzo 1995 della guardia di finanza. La lettura di queste informative consente di ritenere fondati i sospetti che alla Paka e al suo *dominus* Romano Comincioli facessero riferimento un sostanzioso numero di società non produttive utilizzate per il movimento di capitali; non offre però elementi decisivi per poter sostenere che le fatture emesse a carico di Publitalia riguardassero rapporti inesistenti e che quindi siano indicative di scorretta gestione della società oggetto del presente procedimento.

Né la semplice notizia di un eventuale rinvio a giudizio in relazione ai capi A, O dell'imputazione è idonea a fornire utili elementi a sostegno del ricorso.

Va sottolineato che le difese dei resistenti sostengono l'esistenza di un rapporto di procacciamento d'affari svolto in via autonoma da Paka Publicitas, al quale si aggiunge un rapporto di mera consulenza con Publitalia, e non sono stati offerti al tribunale dati concreti per sostenere la contemporanea presenza di rapporti di dipendenza o di inserimento organico del Comincioli nella società interessata al ricorso.

3. *Provvigioni Conaia s.r.l.* A conclusioni opposte è necessario giungere in relazione alle prestazioni fatturate a Publitalia dalla Conaia, società pacificamente riconducibile a Romano Luzi. Questo personaggio sembra essere infatti un funzionario di Publitalia, che dispone di un ufficio presso la sede della società

e che come tale si presenta alla clientela che intende servirsi della pubblicità per far conoscere i propri prodotti. Egli inoltre, con la moglie, è socio di un gruppo di società con oggetto finanziario o pubblicitario. È stato accertato che Conaia s.r.l. ha fatturato più di otto miliardi di lire a Publitalia per sponsorizzazioni, consulenze e provvigioni di agenzia; la società è però priva di struttura operativa; non sono state rinvenute pezze giustificative né delle consulenze in favore della concessionaria né delle prestazioni in favore dei clienti della stessa Publitalia; inoltre, tra i costi del conto economico figurano soltanto acquisti di auto di grossa cilindrata e di imbarcazioni di lusso e fatture per generiche prestazioni di consulenze da parte di altre società del gruppo Luzi, anch'esse prive di mezzi operativi. È quindi ben fondato il sospetto che Luzi acquisisse clienti a Publitalia servendosi del nome e delle strutture di questa società e facesse risultare fittiziamente che la sua attività era svolta da Conaia, che così fungeva da veicolo per l'uscita ingiustificata di sostanze da Publitalia.

Una simile attività è del tutto verosimile che venisse svolta col consenso dell'organo di gestione della società per la quale qui si procede, e in particolare del consigliere delegato Marcello Dell'Utri, che aveva rapporti frequenti con Luzi e che si serviva di almeno una delle imbarcazioni acquistate da Conaia.

I rilievi opposti dai resistenti appaiono poco incisivi: il fatto che Luzi avesse una propria attività di imprenditore e potesse svolgerla parallelamente a quella che lo legava a Publitalia non gli consentiva di far apparire come propria un'attività svolta nell'ambito dei rapporti organici con quest'ultima società e di esporre spese sostenute in realtà da questa.

4. *Provvigioni Valcat s.r.l.* Un discorso del tutto analogo, con la sola differenza dell'entità dei valori interessati, può essere fatto per le prestazioni fatturate da Valerio Ghirardelli in nome della Valcat.

Risulta dalle stesse difese dei resistenti che Ghirardelli aveva funzioni dirigenziali in Publitalia, essendo a capo di una divisione pubblicitaria; non risulta invece che per i quasi due miliardi fatturati alla società sia stata svolta un'attività al di fuori del rapporto organico accertato.

Anche in questo caso sussistono fondati sospetti che l'organo di gestione di Publitalia fosse a conoscenza che l'attività fatturata non era svolta da terzi ma era riconducibile ai compiti che Ghirardelli svolgeva nell'ambito della società gestita.

5. *Provvigioni Publvis 85 s.a.s.* Dall'informativa del 9 settembre 1995 della guardia di finanza emerge che Urbano Cairo si serviva di Publvis non tanto per far emergere costi non riferibili a Publitalia, ma per evitare la fatturazione a suo carico di prestazioni effettivamente svolte: in sostanza, egli otteneva, in evidente accordo con i dirigenti di Publitalia, di suddividere i suoi compensi tra la sua persona e la sua società; a sua volta Publvis abbattava gli utili denunciando costi per prestazioni fittizie di altri componenti della famiglia Cairo.

Ne è derivata una sicura evasione fiscale, se non anche previdenziale, imputabile a Urbano Cairo, della quale può peraltro essere chiamata a rispondere in sede amministrativa anche Publitalia, che l'ha consentita, e per rimediare alla quale sembrano necessarie rettifiche della contabilità.

6. *Provvigioni G.P.A. s.a.s.* Giovanni Arnaboldi ha con ricchezza di particolari raccontato agli inquirenti episodi riconducibili ad un sistema illecito nel pagamento di provvigioni agli agenti di Publitalia ed ha così fornito un riscontro ai sospetti della pubblica accusa sui gravi indizi di colpevolezza addebitati a sigoli individui ora rinviati a giudizio. Per quanto riguarda la sua attività di agente ha ricordato che Publitalia pretendeva un «ritorno» fino al 70% del fatturato e ne indicava la distribuzione in percentuale tra se stessa, l'agente ed il cliente; in concreto Arnaboldi ha fatto riferimento ai contratti stipulati dalla sua G.P.A. con G.T. Autoalarm s.p.a. e con la Caldirola Vini s.p.a. e la fondatezza delle sue informazioni è stata confermata da Michele Radaelli e da Giampaolo Prandelli; assumono particolare rilievo le ammissioni di quest'ultimo, vicedirettore per la finanza ed il controllo di Publitalia, in ordine alla gestione di un «nero personale» e di un «nero aziendale», ammissioni che lasciano intendere un coinvolgimento, pur da lui contestato, dei maggiori organi della società.

7. *Sponsorizzazioni sportive.* Si tratta di un campo dove i sospetti di grave irregolarità nell'amministrazione di Publitalia assumono la maggiore concretezza.

Arnaboldi ha dichiarato che, per pubblicizzare sui propri motoscafi da corsa il nome di Publitalia o quello dei clienti di questa, la società pretendeva un consistente ritorno in nero, che egli doveva giustificare ricorrendo a false fatturazioni di altre sue società (la MGP e la DETZU).

Le sue affermazioni hanno trovato riscontro in dichiarazioni di Prandelli, di Vittorio Missoni e di Attilio Cavaliere.

È sintomatico che le difese dei resistenti si siano attestate sulla negazione del coinvolgimento degli organi di gestione della società, sulla marginalità dei profitti ed infine sull'attestazione che l'attività di sponsorizzazione è stata abbandonata.

Resistono alle argomentazioni difensive anche gli indizi individuati dalla guardia di finanza in relazione alla sponsorizzazione del marchio Publitalia attraverso Conaia s.r.l. e quelli in relazione a prestazioni effettuate sulle auto da corsa Coloni.

8. *Sovvenzioni per la latitanza Arnaboldi.* Le confessioni dell'interessato, che ha indicato anche i supporti documentali, possono verosimilmente concretare sufficienti indizi in ordine a responsabilità penali, non costituiscono però un fondato sospetto di grave irregolarità per l'amministrazione di Publitalia perché la vicenda presenta caratteri di particolare delicatezza e riservatezza, incompatibili con il coinvolgimento di una struttura societaria.

9. *Disponibilità extracontabili sul comparto societario estero.* Gli elementi offerti dal p.m. sono allo stato insufficienti per poter fondatamente sospettare un interessamento delle collegate estere di Publitalia al giro extracontabile. Si può soltanto affermare che è del tutto probabile che, se le disponibilità «in nero» interessavano questa società, le sue consociate estere hanno potuto svolgere un ruolo di rilievo. Su Publiespana vi sono significative ammissioni di Arnaboldi e Prandelli, che devono però essere approfondite. Puramente indiziari sotto il profilo della loro riferibilità ai conti Publitalia appaiono i rilievi su Publintercom e su Omnia Sport di Dublino.

10. *Uscite fittizie per consulenze.* Si legge qua e là negli atti del p.m. che le uscite per consulenze «generiche» o «fisse» non sarebbero giustificate da reali prestazioni in favore di Publitalia.

I richiami sono troppo generici e la dichiarazione di Pizzotti, considerata rilevante dal p.m. e indicata come all'allegato 28, non è stata rintracciata.

11. *Libretti al portatore.* Il ricorrente sospetta che parte della rilevante provvista extracontabile sia stata depositata su libretti a vantaggio di componenti del gruppo Fininvest. Il sospetto è legittimato dalla documentazione bancaria acquisita e dalle dichiarazioni di Giuseppino Scabini, responsabile della cassa centrale del gruppo. Questo dirigente ha illustrato due tipi di operazioni eseguite sui libretti, che però appaiono irrilevanti ai fini della procedura in oggetto. Infatti, per quanto riguarda i movimenti ordinati dal dr. Silvio Berlusconi, risulta che le disponibilità di Publitalia sarebbero state utilizzate nel breve periodo e successivamente reintegrate: l'irregolarità sembra essere quindi semplicemente formale e comunque non di gravità tale da imporre un controllo. Per quanto riguarda invece i prelevamenti manca allo stato alcun concreto indizio che le sostanze patrimoniali fossero di pertinenza della società qui interessata.

12. *Finanziamento di partiti politici.* Sussistono sospetti, documentalmente supportati, che Publitalia abbia trascurato il recupero di crediti per pubblicità fornita soprattutto a partiti dell'area del «Polo della Libertà». Risulta inoltre che la società ha finanziato il movimento «Forza Italia» sostenendo la realizzazione del «Progetto Botticelli».

Si tratta, a parere del tribunale, di argomenti che devono essere opportunamente approfonditi per accertare come siano maturati i crediti, se vi sia stato un semplice ritardo nell'adempimento degli stessi o se siano state date disposizioni di non esigerli.

13. *Rapporti con gruppo Raspa.* Gli indizi elencati dal p.m. e i rilievi contenuti nel rapporto della guardia di finanza del 26 maggio 1995 non sono chiaramente indicativi di un coinvolgimento di Publitalia negli illeciti fiscali commessi dal Raspa servendosi delle sue società.

14. *Rilievi sul bilancio al 31 dicembre 1994.* I sospetti di gravi irregolarità dell'amministrazione, se dovessero essere confermati, imporranno le rettifiche delle corrispondenti voci di bilancio. Il p.m. ha in particolare messo in rilievo che dovrà essere chiarito quali crediti debbano considerarsi inesigibili, specie con riferimento a prestazioni eseguite da Publitalia in favore di vecchi partiti politici. Ha poi indicato che contro diversi debitori

solvibili non sono proposte azioni di recupero con probabile riferimento ai consistenti crediti vantati dagli stessi verso la Standa, azienda in difficoltà del gruppo Fininvest. Infine ha fatto cenno ad accollo di costi della Mediolanum Sport.

A conclusione dell'esame sull'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità dell'amministrazione, il tribunale rileva che l'iniziativa del p.m. è pienamente fondata in relazione agli argomenti sopra indicati ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14. Con riguardo agli altri rilievi del p.m. sono fatti ovviamente salvi gli esiti delle indagini disposte dai nuovi organi sociali.

IV. *Sull'attualità dell'interesse a procedere.* Tenuto presente da un lato la conclusione ora raggiunta e dall'altro lato la rinnovazione degli organi amministrativi e di controllo di Publitalia, di cui si è detto al paragrafo II, questo tribunale ritiene innanzitutto che non sussistono i presupposti per procedere alla nomina di un amministratore giudiziario. Per quanto gravi siano infatti i sospetti di irregolarità della gestione ora evidenziati, e quindi l'attualità di trovare i rimedi per la loro eliminazione, per un verso tali irregolarità non sono loro riferibili ai nuovi organi sociali, per l'altro verso essi hanno dato l'avvio ad un'attività preliminare dichiaratamente rivolta a porre rimedio alle irregolarità della passata gestione, sì che nei loro confronti allo stato non possono prospettarsi inadempimenti agli obblighi di gestione.

E il ricorrente ha espresso parere conforme.

Non sussistono neppure le condizioni per nominare un ispettore giudiziario col compito di accertare la fondatezza dei sospetti sopra elencati.

I nuovi amministratori e sindaci di Publitalia hanno infatti dichiarato la loro ferma intenzione di procedere ad una gestione trasparente e corretta, con eliminazione di pregresse irregolarità. In quindici giorni hanno tenuto cinque riunioni del consiglio di amministrazione e tre riunioni del collegio sindacale. All'udienza gli amministratori hanno chiarito che la loro azione è rivolta in due direzioni: quella preventiva, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei controlli interni; quella repressiva, al fine di accertare le scorrettezze della passata gestione e di disporre i rimedi.

Sotto il primo profilo, hanno affidato incarico alla Coopers & Lybrand di svolgere un'approfondita e puntuale indagine sul sistema di controllo contabile interno vigente ed hanno delegato il consigliere Franco Pontani di sovrintendere a questi controlli, esaminando le carenze e proponendo gli immediati rimedi. Sotto il secondo profilo, hanno incaricato il prof. Angelo Provasoli di verificare le posizioni Luzi, Ghirardelli, Cairo, Comincioli e società che a questi facevano capo per accertare la legittimità dei compensi; hanno poi conferito incarico all'avv. Alberto Santamaria di predisporre le pratiche necessarie per il recupero delle somme illecitamente versate; hanno affidato la certificazione del bilancio alla Arthur Andersen; hanno assunto provvedimenti in relazione al personale, specie delle società estere ed infine si sono impegnati ad assumere altri concreti provvedimenti «non appena i consulenti esterni avranno riferito e anche le indagini interne avranno raggiunto lo stadio di completezza». I sindaci hanno attestato all'udienza l'efficacia delle procedure adottate dagli amministratori al fine del raggiungimento della corretta amministrazione della società.

In questo contesto il tribunale rileva che ad un ispettore giudiziario non si potrebbe chiedere nulla di più di quanto già è stato predisposto dai nuovi organi della società. E allo stato non sussiste alcun concreto sospetto che i controlli da questi sollecitati siano strumentali a coperture di intervenute irregolarità: va infatti evidenziato che buona parte di queste sono già state segnalate e documentate dal p.m. e che le personalità dei professionisti interessati al controllo costituiscono una garanzia di serietà.

Va però considerato se l'iniziativa dei nuovi organi di Publitalia, che in effetti ha anticipato un intervento ispettivo, impedisca al tribunale di adottare altri provvedimenti. Non può sfuggire infatti il rilievo che, all'esito dell'ispezione, gli amministratori sarebbero stati invitati a realizzare le procedure indicate dall'ispettore, e quelle ulteriori eventualmente individuati dall'autorità giudiziaria, a pena di revoca.

La soluzione deve essere ricercata nella finalità del procedimento ex art. 2409 c.c. che, come si è visto, consiste nell'assicurare alla società una corretta gestione.

Ora, secondo i resistenti questo risultato dovrebbe reputarsi

raggiunto quando i nuovi organi offrano sufficienti garanzie di buon comportamento futuro e pertanto su questo presupposto il procedimento di controllo giudiziario avrebbe esaurito la sua funzione mentre l'accertamento delle pregresse irregolarità e la loro sistemazione andrebbero riservate alla sede contenziosa.

L'assunto non può essere condiviso perché la correttezza non deve essere intesa semplicemente come trasparenza di comportamenti rivolti ai rapporti futuri della società nel mondo economico, ma anche come eliminazione delle irregolarità della pregressa gestione in quanto idonee a ripercuotersi sul futuro: l'interesse di ogni società deve essere infatti quello di apparire come un ente che opera sul mercato senza coprire passate irregolarità.

In attuazione di questo principio il tribunale ha in altra occasione deciso che, poiché i nuovi amministratori avevano appena accettato la carica, era necessario che, tra l'altro, predisponessero «una nuova bozza di bilancio al 31 dicembre 1988, nella quale il magazzino fosse valutato con il metodo Lifo o Lifo a scatti» ed ha rinviato la procedura per accertare che tale bozza fosse stata redatta e sottoposta all'assemblea dei soci. E, più in generale, il tribunale ha sempre ordinato qualche adempimento ai nuovi organi (che normalmente l'hanno sollecitato) per dar prova delle loro buone intenzioni e della piena disponibilità a seguire le indicazioni ritenute opportune dall'autorità giudiziaria per evitare ulteriori interventi di controllo.

In un caso particolare il tribunale ha ritenuto di nominare un ispettore per verificare gli interventi operati dalla nuova amministrazione, rinviando la procedura all'esito di tale controllo.

Su questa linea si pone la richiesta di rinvio avanzata dal ricorrente.

Si deve concordare con le difese dei resistenti che un simile provvedimento non può essere qualificato come uno dei «provvedimenti cautelari opportuni» consentiti dall'autorità di controllo: un provvedimento meramente dilatorio non anticipa infatti alcun provvedimento definitivo, non garantisce l'attuazione di un certo comportamento, non elimina alcun pericolo nel ritardo. Il rinvio è dunque consentito solo se accompagnato da qualche ordine diretto ai nuovi organi della società.

Il caso di specie presenta caratteristiche del tutto particolari, che devono essere attentamente esaminate per accertare se sussistano ancora spazi per mantenere aperta la procedura.

E a questo fine occorre accertare se l'attività dei nuovi organi possa consentire il sospetto che le denunciate irregolarità continuino o non vengano eliminate (sospetto ben legittimo ove si consideri che essi sono espressione della compagine sociale e che questa si è schierata per resistere ad ogni iniziativa del p.m.). L'esame deve essere dunque condotto in modo approfondito sui comportamenti e sulla responsabilità di questi nuovi organi.

Quanto all'attività «di prevenzione», svolta in pochi giorni dopo la nomina, il tribunale osserva che l'obiettivo dell'incarico conferito alla Coopers & Lybrand riguarda le procedure relative alla vendita della pubblicità televisiva e delle commissioni passive ad agenti ed agenzie, e quindi proprio le smagliature del sistema attraverso le quali sarebbero illecitamente uscite sostanze patrimoniali da Publitalia, con corrispondente accumulo di consistenti fondi neri; il lavoro di revisione è diretto a verificare le debolezze del sistema ed a fornire i suggerimenti utili per eliminarle. Amministratori e sindaci hanno assicurato che si comporteranno di conseguenza, garantendo così per il futuro l'efficienza dei controlli interni alla società. Ed hanno in particolare assicurato che non si impegneranno più in attività di sponsorizzazioni sportive, dove i controlli possono più facilmente essere elusi.

In tale situazione non sussistono elementi per affermare l'attualità del sospetto di irregolarità nella gestione perché l'unica eventualità sarebbe quella di supporre che la società di revisione evitasse di mettere in rilievo le debolezze del sistema o che i nuovi organi non si adeguassero ai suggerimenti dei revisori. E lo stesso p.m. ha usato espressioni di apprezzamento per il lavoro finora svolto, che escludono questa eventualità.

Quanto all'attività «di repressione», va subito precisato che non è necessario mantenere una procedura di controllo giudiziario fintanto che sia stato eliminato ogni effetto delle irregolarità denunciate: queste infatti possono richiedere il recupero di somme, che si realizza dopo anni, mentre il controllo dell'autorità giudiziaria sulla società è per sua natura eccezionale e temporaneo. La finalità della procedura deve pertanto ritenersi

realizzata quando sono posti in essere strumenti idonei a conseguire il risultato della rimozione delle irregolarità.

Nel caso di specie risulta che gli amministratori hanno compiuto atti diretti all'accertamento delle passate irregolarità, e quindi atti soltanto prodromici alla loro eliminazione, limitandosi a garantire un loro intervento «se» lo stesso dovesse essere sollecitato. Ma il tribunale, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti per il suo intervento, deve conoscere se le sospettate irregolarità sussistano veramente, se siano rilevanti per la corretta gestione della società e, in caso affermativo, se i nuovi organi della società si adoperino per eliminare le conseguenze. La soluzione sostenuta dai resistenti si risolverebbe in pratica nel sottrarre al giudice la materia del decidere.

Si può pertanto concludere che la finalità del procedimento di controllo giudiziario non è ancora stata raggiunta: occorre attendere gli esiti della revisione contabile della Coopers & Lybrand e delle idnagini del prof. Provasoli, accertare se siano idonei a chiarire le modalità di funzionamento della pregressa gestione, prendere atto delle determinazioni conseguenti del consiglio di amministrazione ed accertare che le stesse garantiscono l'eliminazione delle irregolarità riscontrate.

Le difese dei resistenti mettono a questo punto in grande risalto il danno che può derivare a Publitalia dal perdurare della procedura.

Si tratta di un danno di tutta evidenza, riscontrabile anche senza considerare il tenore della lettera in data 6 luglio 1995 della Lehman Brothers, che sembra dettata soprattutto a scopo impressionistico; infatti è ben noto che i rapporti commerciali patiscono l'incertezza del governo dell'ente, e questo è ancor più chiaro quando si tratti di una società che opera nel mondo dell'immagine. Va inoltre considerato che il controllo giudiziario è previsto nell'interesse della società (che tra l'altro deve sostenerne le spese) e va evitato che si risolva in un pregiudizio economico non indispensabile.

Il tribunale deve peraltro rilevare che, in presenza dei suoi presupposti, la procedura di controllo giudiziario non può non essere abbandonata prima di una decisione sulle scorrettezze gravemente sospettate, e quindi prima ancora che siano accertati i fatti denunciati.

Il danno inoltre dovrebbe essere contenuto perché, a fronte di una situazione che avrebbe imposto con ogni probabilità l'immediata revoca dei precedenti amministratori e sindaci, il tribunale ha dato atto che la società ha espresso nuovi organi professionalmente qualificati e impegnati e si è astenuto da un intervento, che avrebbe potuto essere disastroso per Publitalia.

Va inoltre considerato che la maggior garanzia per il futuro della società è costituita proprio dall'attività che amministratori e sindaci in carica hanno in pochi giorni realizzato allo scopo di assicurare la trasparenza e la correttezza necessarie per imporsi all'attenzione del mercato.

Va infine rilevato che, se il mantenimento della procedura è suscettibile ad inserire elementi di incertezza nei rapporti di eventuali acquirenti, analoga incertezza non può essere determinata dagli accertamenti in corso per iniziativa dei nuovi organi sociali.